# La riammissione in servizio del pubblico dipendente: discrezionalità della P.A. e limiti al sindacato giurisdizionale

Diritto amministrativo | Pubblico Impiego

Cristina Tonola

19 | 07 | 2021

La seconda sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5436 del 19 luglio 2021, n. 5436, intervenendo in materia di pubblico impiego, ha chiarito la natura e la sindacabilità della scelta dell'Amministrazione in ordine all'accoglimento dell'istanza di riammissione in servizio di un proprio dipendente.

L'art. 132, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. Impiegati civili dello Stato) prevede la possibilità, per l'impiegato (con qualifica inferiore a direttore generale), cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo o in determinate ipotesi di decadenza dall'impiego, di essere riammesso in servizio a seguito di presentazione di istanza in tal senso.

Per consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3335), nel pubblico impiego, la riammissione in servizio di cui alla menzionata disposizione è espressione di un potere ampiamente discrezionale nel cui esercizio è preminente, se non esclusiva, la considerazione dell'interesse proprio dell'amministrazione datrice di lavoro (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3335; sez. III, 20 maggio 2013, n. 2701; sez. IV, 23 agosto 2010, n. 5900; sez. IV, 3 giugno 2010, n. 3543). Quale che sia la causa che ha dato luogo all'interruzione del rapporto di pubblico impiego, infatti, l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare la possibilità di accogliere o respingere la domanda presentata da un suo ex dipendente, con particolare riguardo all'effettiva sostanza dell'interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente e coerentemente con i limiti imposti dalle direttive costituzionali di razionalità e buon andamento posti dagli art. 3 e 97 della Costituzione: non essendo, dunque, l'Amministrazione vincolata a provvedere in senso favorevole all'istante, non sussiste alcun contrapposto diritto soggettivo alla riassunzione in capo a quest'ultimo.

Significativo in tal senso, è l'utilizzo, da parte della norma, dell'espressione "può": l'art. 132, d.P.R. n. 3/1957 cit., lungi dal configurare in capo al dipendente una pretesa, direttamente tutelata, alla riassunzione, qualificabile appunto come diritto soggettivo a riprendere il servizio, prevede solo la possibilità che ciò accada.

E ciò in quanto, appunto, l'istanza avanzata dall'interessato viene a trovarsi rimessa ad una valutazione ampiamente discrezionale dell'Amministrazione in relazione alla situazione di organico e ad ogni altra esigenza organizzativa e di servizio, con particolare riguardo alla effettiva sussistenza di un interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente (Cons. Stato, sez. III, 28 agosto 2012, n. 4626).

Proprio perché il provvedimento di riammissione è disposto non solo nell'interesse dell'ex dipendente, ma soprattutto nell'interesse dell'Amministrazione, la domanda dell'interessato ben può essere respinta sulla base di una valutazione di non utilità della riammissione stessa; a tal fine, è sufficiente che l'Amministrazione evidenzi le circostanze ostative, purché esse non siano manifestamente illogiche, discriminatrici o palesemente abnormi.

L'unico obbligo gravante sull'Amministrazione, dopo aver proceduto ad un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge (Corte cost., 26 gennaio 1994, n. 3), è quello di motivare adeguatamente la propria decisione eventualmente negativa, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale viene ad essere limitato alla verifica di eventuali indici di eccesso di potere, sotto il profilo del travisamento di fatti ovvero della illogicità manifesta (C.G.A.R.S., 25 maggio 2020, n. 308).

Tali principi, conclude il Consiglio di Stato, hanno incontrato reiterata condivisione nella giurisprudenza amministrativa, laddove si afferma che la riammissione in servizio del personale può essere subordinata alla verifica di specifiche condizioni, sempre che queste ultime non siano manifestamente illogiche o discriminatrici o palesemente abnormi, costituendo la riammissione una facoltà ampiamente discrezionale dell'Amministrazione che ha soltanto l'obbligo di motivare adeguatamente la propria decisione eventualmente negativa, con conseguente insindacabilità di tale valutazione in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. I, 27 novembre 2009, n. 1108).

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 1/2

# La riammissione in servizio del pubblico dipendente: discrezionalità della P.A. e limiti al sindacato giurisdizionale

Diritto amministrativo Pubblico Impiego

Cristina Tonola

19 | 07 | 2021

**Riferimenti Normativi:**

- art. 3 Cost.
- art. 97 Cost.
- art. 132, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. Impiegati civili dello Stato)

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 2/2